Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Direzione centrale gestione accise
e monopolio tabacchi

COMUNICATO RELATIVO AL DIVIETO DI VENDITA A DISTANZA DEI LIQUIDI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE

Si comunica che il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, come modificato dall'articolo 19-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato sostituito dall'art. 1, comma 76 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).*

La disposizione, come riformulata, stabilisce che, a decorrere dal primo gennaio 2018, *« E' vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».*

Il successivo comma 12 del predetto articolo, come modificato dal citato Dl 148/2017, prevede che *« l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».*

Per quanto sopra si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, i siti *web* non possono offrire:

- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
- pubblicità, diretta o indiretta, dei citati prodotti.

Roma, 23 gennaio 2018

IL DIRETTORE CENTRALE
Fabio Carducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993.